

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1058)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 30 luglio 1980 (V. Stampato n. 663)*

**d'iniziativa dei deputati DE CINQUE, SABBATINI, MATARRESE,
DEGENNARO e de COSMO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1980*

**Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588,
sugli archivi notarili**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate per non oltre dieci anni di effettivo servizio ».